

(N. 434)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PONTE, BEORCHIA, CIPELLINI,
SEGNANA, MAZZOLI, VETTORI e FOSSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Tutela del titolo e della professione di « esperto » di neve e di valanghe

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di dare riconoscimento giuridico alla professione, che di fatto viene già svolta, di esperto di neve e valanghe.

Trattasi di una particolare qualificazione professionale che potrà portare all'esercizio dell'attività in forma esclusiva, ma anche costituire ulteriore specializzazione per coloro che, a diverso titolo, già operano in zone montane.

Il territorio nazionale è interessato da rilevanti precipitazioni nevose e, per le particolarità orografiche e climatiche, da conseguenti fenomeni valanghivi, che ogni anno provocano perdite di vite umane ed ingenti danni ai beni pubblici e privati.

La presenza umana in alta montagna è venuta in questi anni accrescendosi, sia per lavori di costruzione e manutenzione di opere, impianti ed infrastrutture diverse, come per il diffondersi della pratica degli sport

invernali, non più limitata alla sola stagione invernale.

Il problema della sicurezza in montagna è strettamente collegato a quello della prevenzione delle calamità naturali, assume carattere di pubblico interesse e va affrontato anche attraverso una diffusa attività di previsione di quei fenomeni naturali che possono produrre eventi fortemente dannosi.

Nello studio, nella ricerca e nella adozione delle possibili ed attuabili misure di prevenzione, sulla base anche delle raccomandazioni e degli indirizzi operativi enunciati da organismi europei, una importante iniziativa è stata assunta in Italia dal Club alpino italiano che, particolarmente attraverso il suo Servizio valanghe italiano, svolge un' apprezzata attività. Essa è frutto anche di una costante collaborazione con le analoghe organizzazioni degli altri Paesi alpini e si avvale di sistematici rapporti tecnici ed

operativi con le Forze armate e con le Regioni interessate.

Tutto questo richiede l'impegno e la collaborazione di diverse persone che costituiscono una rete capillare sempre attiva la cui opera, ai diversi livelli, può essere così sintetizzata:

- 1) rilevamento delle valanghe già cadute, schedatura e formazione di un catasto delle stesse;
- 2) studio della dinamica ed analisi dei danni;
- 3) rilevamento delle precipitazioni nevose;
- 4) redazione della carta reale e potenziale delle valanghe;
- 5) acquisizione delle informazioni e delle previsioni meteorologiche;
- 6) analisi delle informazioni ed elaborazione delle previsioni su scala nazionale e regionale;
- 7) redazione del bollettino valanghe e sua diffusione attraverso organi di informazione nazionali e locali.

Le attività più complesse e delicate vengono svolte, a livello di zona, dall'«esperto», il quale inoltre provvede all'istruzione dei collaboratori-rilevatori e presta anche la sua opera nell'eventualità di operazioni di assistenza di soccorso. All'esperto infine vengono sempre più di frequente richiesti pareri o consulenze sia da privati che da enti pubblici in ordine alla fattibilità ed alla sicurezza delle iniziative in zona montana.

In alcuni casi la concessione di contributi o di altre agevolazioni per opere da realizzarsi in montagna è subordinata al parere degli esperti sulla localizzazione e sulle soluzioni del progetto.

L'attività di rilevamento delle valanghe e delle precipitazioni nevose, nel contesto del più complesso studio dell'ambiente montano, deve considerarsi finalizzata alla più razionale utilizzazione di quel territorio, per la sicurezza delle vie di comunicazione e delle altre opere e per l'adozione quindi di particolari misure e criteri di progettazione.

La funzione di previsione, che pur necessariamente si avvale delle risultanze dei rilevamenti, è invece più immediatamente legata ai problemi della incolumità delle persone e va quindi collocata nel più generale ambito dei servizi della protezione civile.

La preparazione professionale degli esperti è oggi curata dal CAI attraverso appositi corsi e viene svolta in analogia a quanto si fa in altri Paesi d'Europa, con i quali esistono rapporti di reciproca collaborazione ed informazione, sulla base di criteri tecnici e metodologici ormai uniformemente adottati.

Da quanto sopra esposto e considerato, emerge l'esigenza di un riconoscimento del titolo e della professione di esperto di neve e valanghe.

Ciò corrisponde ad una comprensibile richiesta degli interessati, ma soprattutto alla esigenza di dare una più precisa definizione dei compiti degli esperti, per una migliore organizzazione della loro attività e per circondarla di quelle garanzie che sono necessarie quando si operi in connessione alle disposizioni ed agli istituti della protezione civile.

Per le considerazioni e per i motivi sopra indicati si ripropone alla vostra attenzione, nel testo già approvato dal Senato nella seduta del 6 ottobre 1978, il disegno di legge di iniziativa del senatore Del Ponte ed altri (Senato - VII legislatura - stampati n. 860-860-A), decaduto per fine legislatura.

All'articolo 1 si prevede l'istituzione di un elenco professionale degli esperti, la cui tenuta è affidata al Club alpino italiano, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Va ricordato che il CAI, per effetto della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è dotato di personalità giuridica ed ha fra i suoi compiti quello di assumere iniziative per la prevenzione degli infortuni in montagna e di organizzare i corsi per gli aspiranti alla professione di guida alpina.

Con le disposizioni dell'articolo 2 si stabilisce che l'iscrizione all'elenco costituisce autorizzazione all'esercizio professionale e che, per ottenere l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3, è necessario ottenere una qualificazione professio-

nale. La stessa, attestata dal CAI, viene conseguita a seguito di esame di idoneità, dopo aver frequentato apposito corso organizzato dal Servizio valanghe.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 affidano al Club alpino italiano, sentito il Ministro della difesa, il compito di redigere lo statuto professionale dell'esperto, nel quale dovranno essere previste le attribuzioni e i conseguenti diritti e doveri, le condizioni di ammissione ai corsi di qualificazione, le modalità del loro svolgimento, nonché quelle dell'esame finale di idoneità, infine, i fatti che comportano sospensione o decadenza dalla professione.

Allo statuto dovrà essere allegata anche la tariffa dei compensi. Statuto e allegato dovranno ottenere l'approvazione del Ministro dell'interno.

L'articolo 5, infine, prevede la possibilità che, in via transitoria, possano essere iscritti all'elenco coloro che, per un periodo non inferiore a due anni ed in epoca anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, abbiano svolto attività ricomprese nelle attribuzioni dell'esperto.

L'articolo 6 fa salve le potestà riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'elenco professionale degli esperti di neve e valanghe.

L'elenco è tenuto dal Club alpino italiano, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Art. 2.

L'iscrizione all'elenco costituisce autorizzazione all'esercizio della professione di esperto di neve e valanghe.

Per ottenere l'iscrizione è necessario che il richiedente, oltre al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo 3, abbia conseguito la qualificazione professionale di esperto di neve e valanghe.

La qualificazione professionale è attestata dal Club alpino italiano e viene conseguita a seguito di esami di idoneità del richiedente che abbia frequentato l'apposito corso di qualificazione organizzato dal Servizio valanghe italiano.

Della commissione per l'esame di idoneità di cui al precedente comma dovrà far parte un rappresentante del Ministero della difesa, scelto tra gli appartenenti alle truppe alpine.

Art. 3.

Oltre al possesso del requisito professionale di cui all'articolo precedente, per ottenere l'iscrizione all'elenco il richiedente deve:

- 1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
- 2) aver compiuto la maggiore età;
- 3) avere il godimento dei diritti civili.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Club alpino italiano, sentito il Ministro della difesa, redige lo statuto professionale dell'esperto di neve e valanghe, nel quale dovranno essere specificati:

1) le attribuzioni, i diritti ed i doveri dell'esperto;

2) i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e di frequenza del corso di qualificazione previsto dall'articolo 2, le prove dell'esame finale di idoneità;

3) i fatti che comportano la sospensione dall'esercizio della professione e la cancellazione dall'elenco.

Allo statuto deve essere allegata la tariffa professionale dei compensi e delle indennità.

Lo statuto, con l'allegata tariffa, è approvato con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5.

In via transitoria, possono essere iscritti all'elenco di cui all'articolo 1 coloro che dimostrino di avere svolto, in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non inferiore ad anni due, attività rientranti nelle attribuzioni dell'esperto di neve e valanghe, in base ad attestazione rilasciata dalla commissione di cui al quarto comma dell'articolo 2.

A tal fine gli interessati potranno presentare documentata istanza al Club alpino italiano entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione ha luogo semprechè ricorrano le condizioni elencate nell'articolo 3.

Art. 6.

Sono fatte salve le potestà e le attribuzioni riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.